

Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione Civile– ordinanza n. 1552/2025 del 26/06/2025

Pres. Est.: Sordi

**RECLAMO EX ART. 473-*bis*.24 c.p.c. – COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL RECLAMO –
LIMITI**

Il perimetro della cognizione del giudice in sede di reclamo *ex art. 473-bis.24 c.p.c.* risulta delimitato dallo stesso testo legislativo e, in particolare, dai commi terzo e quarto della norma *de qua*, laddove si sancisce, rispettivamente, che <<*Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito*>> e che <<*Ove indispensabile ai fini della decisione, (il collegio) può assumere sommarie informazioni*>>. Dall'ermeneusi delle disposizioni richiamate, si evince l'irrilevanza, ai fini della pronuncia sul reclamo, di tutte le circostanze che si siano verificate successivamente al provvedimento oggetto di gravame, le quali potranno essere fatte valere innanzi al giudice che ha emesso la statuizione censurata in sede di modifica dell'art. 473-*bis* 23 c.p.c..